

Rifinanziamento del trattamento di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà

La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 6 del 3 aprile 2019, con la quale ha comunicato il rifinanziamento per l'anno 2019 ed estensione per l'anno 2020 della proroga del trattamento di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà ai sensi dell'art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015.

.....

Con la circolare in oggetto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recepito la normativa che ha disposto il rifinanziamento, per gli anni 2019 e 2020, la proroga del trattamento di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà. Il documento individua le fattispecie che possono giustificare la legittimità dell'intervento e la concessione delle eventuali proroghe dello stesso alle imprese in possesso dei requisiti richiesti dalla norma.

Sinteticamente:

- Ricordiamo che il decreto Collegato alla Legge di bilancio 2019 (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4) ha stanziato ulteriori somme a finanziamento della proroga del trattamento di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà, in misura pari a:
 - 100 milioni di euro per l'anno 2018;
 - 180 milioni di euro per l'anno 2019;
 - 50 milioni di euro per l'anno 2020.
- Anche nel 2020, dunque, le imprese **con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberanti significativi nel contesto territoriale** potranno richiedere la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della Regione interessata, o delle Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più Regioni.
- È stato precisato che il trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata disposizione è riconoscibile - alla presenza di tutti gli altri requisiti indicati - nel **limite massimo di 12 mesi** per ciascun anno di vigenza della norma stessa, a

condizione che siano disponibili risorse finanziarie tali da coprire l'impegno di spesa per tutto il periodo.

In sede di accordo governativo presso il Ministero del Lavoro, laddove non venissero reperite le risorse necessarie per finanziare l'intervento di integrazione salariale, il trattamento potrà essere oggetto di rimodulazione, nel limite delle risorse disponibili. A tal fine è previsto un costante monitoraggio da parte dell'INPS delle risorse impiegate nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti anno per anno.

- La proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesta, come sopra riportato, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui all'articolo 22, comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale.
 - Art 21, co.2 : *"Il programma di riorganizzazione aziendale di cui al comma 1, lettera a), deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro"*
 - Art 22, co.1 : *"Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile"*
 - Art 21, co.2 : *"Per la causale di crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione"*
- Alle medesime condizioni e sempre nel limite delle risorse finanziarie indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, del citato D.lgs n. 148/2015, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al **limite massimo di sei mesi**, qualora il piano di risanamento di cui all'articolo 21, comma 3 presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi di cui all'articolo 22, comma 2.
 - Art. 21, co. 3 : *"Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1, lettera b), deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli*

interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale")

- Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5 del citato D.Lgs n. 148/2015 , può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al **limite massimo di 12 mesi**, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2
 - Art. 4 dlgs 148/15 : *“Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5”*
 - Art. 22 dlgs 148/15 co. 3 : *Per la causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5, la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.*
 - Art 22 dlgs 148/15 co. 5 : *Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente”*
 - Art 21, co. 2 : *“Il programma di riorganizzazione aziendale di cui al comma 1, lettera a), deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro”*